Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado Bergamo 12/11/2024 n. 548

Con ricorso in data 22 gennaio 2024 ********** impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento IMU e contestuale irrogazione delle sanzioni n. 830/2018 del 15 novembre 2023, notificato il 23 novembre 2023, emesso dal Comune di Romano di Lombardia relativamente ad IMU per l'anno di imposta 2018 per i plurimi di proprietà del ricorrente i,; **********.

Il ricorso veniva iscritto con numero 149/24 RGR

Con ricorso in data 22 gennaio 2024 ********** impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento TASI e contestuale irrogazione delle sanzioni n. 371/2018 del 15 novembre 2023, notificato il 23 novembre 2023, emesso dal Comune ********** relativamente alla TASI per l'anno di imposta 2018 per i plurimi di proprietà del ricorrente Nei due ricorsi, pressoché sinottici, il ricorrente segnalava di essere proprietario di plurimi immobili ********** ma che gli stessi erano stati tutti oggetto di iscrizione ipotecaria nel 2014 da parte delle banche creditrici, nonché di pignoramenti immobiliari nel 2015, sicchè, perdurando tali vincoli nel 2018, egli non poteva essere ritenuto averne il possesso ai fini IMU e TASI.

Osservava, richiamando giurisprudenza sul punto, come non sia sufficiente la proprietà o altro diritto reale sul bene immobile per essere soggetto passivo delle indicate imposte locali, essendo richiesto dall'art. 13, secondo comma, d.l. 201/2011 (vigente nel 2018) il possesso del bene immobile, da intendersi come piena disponibilità dello stesso, escluso evidentemente nel caso in cui vi siano iscrizioni ipotecarie o pignoramenti immobiliari che ne impediscono la vendita o altre forme di disponibilità.

Riteneva che tale interpretazione fosse anche costituzionalmente orientata nel rispetto dei precetti ex artt. 3 e 53 Costituzione.

Richiamava in particolare la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n 33465/2022, che aveva escluso la soggettività passiva, ai fini dei tributi locali, del proprietario di un immobile in caso di occupazione abusiva dello stesso.

Eccepiva la illegittimità delle sanzioni irrogate, in quanto il Comune aveva già emesso avviso di accertamento per gli anni 2015, 2016 e 2017, non impugnati, applicando autonoma sanzione per ciascuna annualità e quindi applicando il cumulo materiale, pur in presenza dei presupposti ex art. 12 d.l.vo 472/1997 per il cumulo giuridico, chiedendo dunque che la sanzione complessiva, anche con riferimento alle tre annualità passate, venisse rideterminata in euro 2.076,75 per IMU ed euro per TASI.

Il Comune di ********** si costituiva in giudizio, deducendo la piena legittimità degli atti impugnati, secondo quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, d.l. 201/2011, in quanto la soggettività passiva ai fini IMU (normativa richiamata per la TASI) è legata al possesso e, certamente, alla proprietà del bene. Quanto alle sanzioni, riteneva, conformemente ad

orientamento della Suprema Corte in materia, che in caso di mancato versamento delle imposte locali, non possa trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico.

Chiedeva pertanto la reiezione dei ricorsi con vittoria di spese legali.

La Corte, stante l'evidente connessione, riuniva il ricorso n. 150/2024 al ricorso n. 149/2024 R.G.R.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'IMU (e alla TASI, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 669, L. 147/2013) dovuta per l'anno di imposta 2018 si applica il disposto degli artt. 9 e 13, secondo comma, d.l. 201/2011, ai sensi dei quali i soggetti passivi delle imposte in oggetto sono i proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano il possesso dell'immobile.

Nel caso di specie, gli intervenuti atti di iscrizione di ipoteca e di pignoramento immobiliare sui beni di proprietà del ricorrente in Romano di Lombardia non hanno in alcun modo inciso sul diritto di proprietà e sul possesso degli stessi, venendo meno il diritto di proprietà solo a seguito del decreto di trasferimento immobiliare, non risultante emesso nel corso del 2018

Le garanzie reali, in quanto tali, non incidono sulla proprietà e sul possesso di un immobile, impedendone, a seguito delle relative trascrizioni, la disponibilità economica e, in primo luogo, la possibilità di compravendita, ma il proprietario mantiene il diritto reale sullo stesso, potendo, ad esempio, abitarvi o svolgere altre attività.

Ben diverso è il caso, citato da parte ricorrente, dell'occupazione abusiva di un immobile, in quanto in tal caso è proprio la disponibilità materiale dell'immobile e quindi il possesso a venire meno, fermo restando che la materia è oggetto di disciplina speciale, non applicabile oltre le ipotesi ivi tassativamente indicate.

Peraltro, come detto, la totale differenza di presupposti impedisce una possibile applicazione analogica ai casi di iscrizioni di ipoteche e pignoramenti immobiliari.

D'altra parte è totalmente conforme la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui ai fini IMU (e TASI) assume rilievo non tanto la detenzione materiale del bene, quanto il possesso derivante dal diritto di proprietà o altro diritto reale (ex multis sentenze n. 10400/2022).

Stante la evidente volontà del legislatore di ancorare la soggettività passiva ai fini IMU e TASI alla proprietà del bene immobile, non si ravvisa alcuna violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, non essendovi profili di irragionevolezza, né violazione alcuna della capacità contributiva dei contribuenti, essendo il prelievo tributario disposto nei confronti dei proprietari di beni immobili, proprio a fronte della loro capacità patrimoniale, tanto che è escluso invece ogni prelievo (per IMU) con riferimento all'abitazione principale.

Quanto alle sanzioni, in primo luogo, deve essere osservato che, come correttamente riferito da parte ricorrente, gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Romano di Lombardia per IMU e Tasi Per gli anni di imposta 2015, 2016 e 2017 non sono stati impugnati e sono dunque ormai definitivi, sicchè la pretesa impositiva, anche riguardo alle sanzioni, si è cristallizzata.

Peraltro ritiene questa Corte di aderire all'orientamento della Suprema Corte, sebbene non univoco, secondo cui, in caso di omesso versamento dei tributi, non si applica l'istituto del cumulo giuridico ex art. 12 d.l.vo 272/1997, in quanto sii è in presenza di una violazione che attiene ad imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 d.l.vo 471/1997 dispone trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (cfr. sentenze nn. 27068/2017 e 8148/2019)

Si ritiene congruo ed equo compensare le spese di lite sia per la particolarità della vicenda sia perché, con riferimento all'applicabilità del cumulo giuridico in caso di omesso versamento di tributi locali, la giurisprudenza della suprema Corte non è univoca.

P.Q.M.

La Corte respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate.